



**COMUNE DI AVELLINO
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Ord. Dir. n. 228/R.O.

Avellino, li 18/06/2020

IL DIRIGENTE

Vista la propria ordinanza n. 214 del 10 giugno 2010, da intendersi qui integralmente richiamata nelle premesse, avente ad oggetto la regolamentazione della sosta e della circolazione nel Centro Storico per i giorni di venerdì, sabato e domenica di ogni settimana e sino al 27 settembre 2020 a sostegno delle attività commerciali, giusta delibera di G. C. n. 89 dell'08/05/2020 nonché la delibera di C.C. n. 12 del 20/05/2020;
Verificati, in via sperimentale, gli effetti della stessa nonché l'afflusso che si è avuto nei giorni e negli orari della disposta chiusura;

Considerato che per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nell'area interessata;

Visti gli artt. 5-6-7-143-157 del vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285;

Visto il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R 16/12/1992 n. 495 e ss. mm. ii.;

Visto il D. L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per quanto in premessa riportato, **a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza n. 214 del 10 giugno 2020**, nella giornata di **sabato e domenica, dalle ore 12.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, nel periodo compreso tra il 19 giugno e il 27 settembre 2020:**

1. il divieto di circolazione, escluso residenti ed autorizzati, in Via Chiesa Conservatorio;
2. il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso autorizzati, in Via Chiesa Conservatorio.

Al contempo **revoca la detta ordinanza nella parte in cui disponeva la chiusura per la giornata di domenica dalle ore 12:00 alle ore 16:00.**

DISPONE

- **che la presente ordinanza, sia esecutiva ed abbia validità, solo ed esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni previste ed eventualmente impartite dai competenti uffici;**
- **che la sede stradale sia lasciata libera per la eventuale circolazione dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine;**

- All'A.C.S. l'attuazione del dispositivo con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con obbligo di apposizione della necessaria segnaletica provvisoria di preavviso, obbligo, deviazione e transennamento, il tutto nel rispetto della normativa vigente;

- agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e della forza pubblica, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione e la vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza;

- la presente disposizione, sia resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell'Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente;

- la revoca di ogni altra precedente disposizione in materia.

AVVISA

-che, come previsto dall'art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i termini di legge;

-che, in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.



Il Vice Comandante
Ten. Col. Domenico Sullo